

Legge regionale 13 maggio 2003, n. 25**Interventi a favore degli allevatori partecipanti alla attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (Blue-tongue). (2)**

(Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 16.05.2003)

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità della legge

Art. 2 - Beneficiari e misura degli interventi

Art. 3 - Modalità di erogazione degli interventi

Art. 4 - Norma finanziaria

*Art. 1**Oggetto e finalità della legge (3)*

1. *La presente legge dispone interventi a favore delle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino, ai fini di incentivare la collaborazione con le autorità sanitarie preposte alla attuazione del piano di sorveglianza sierologica per la febbre catarrale degli ovini (Blue-tongue) previsto dall'ordinanza del Ministro della sanità 11 maggio 2001 (Misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini "Blue-tongue").*
2. *Gli interventi disposti dalla presente legge consistono in un contributo diretto a compensare i costi e i disagi sopportati dagli allevatori con la messa a disposizione dell'autorità dei propri capi per i prelievi periodici di sangue finalizzati a verificare l'esistenza di circolazione virale.*

*Art. 2**Beneficiari e misura degli interventi (4)*

1. *Il contributo di cui all' articolo 1 , comma 2 è concesso alle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino, comprese in una o più celle di campionamento in cui è suddiviso il territorio toscano, che mettono a disposizione dell'autorità sanitaria un numero di capi adeguato alle esigenze del piano di sorveglianza sierologica. Il contributo è concesso proporzionalmente al numero dei capi che vengono annualmente resi disponibili per i prelievi a partire dal 1 gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2005. Ogni singola azienda può rendere disponibili non più di dodici capi l'anno o il numero di capi ritenuti indispensabili dall'autorità sanitaria competente per territorio. Per ogni capo messo a disposizione dell'autorità sanitaria viene erogata una somma pari a 90,00 euro, rapportata all'intero anno solare, proporzionalmente ridotta in relazione al periodo di effettiva messa a disposizione.*
- I bis. Per i prelievi effettuati a partire dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007, il contributo è concesso secondo le modalità di cui al comma 1 nella misura non superiore a euro 90,00 a capo. (7)*

*Art. 3**Modalità di erogazione degli interventi*

1. *La richiesta ai fini dell'ottenimento degli interventi di cui alla presente legge è presentata all'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), ai sensi della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 concernente "Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA)".*
2. *L'ARTEA provvede a disciplinare, con proprio atto, le procedure e le modalità per l'erogazione.*
3. *Al termine di ciascun anno di attuazione degli interventi la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione a consuntivo degli interventi realizzati e finanziati nel corso dell'anno di riferimento, comprendente tra l'altro:*
 - a) il numero delle domande presentate;*
 - b) la quantificazione dei contributi erogati;*
 - c) i dati o la stima dell'impatto della febbre catarrale degli ovini (Blue-tongue) sul patrimonio ovino, caprino, bovino e bufalino toscano;*
 - d) l'opinione dei soggetti coinvolti sull'utilità degli interventi effettuati. (5)*

*Art. 4**Norma finanziaria (6)*

1. *Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in complessivi euro 600.000,00, fino al 31 dicembre 2005, (8) si fa fronte con le risorse dell'unità previsionale di base*

(UPB) n. 521 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spese correnti" del bilancio di previsione 2005.

1 bis. Per gli oneri di spesa derivanti dai contributi relativi ai prelievi effettuati negli anni 2006 e 2007 è autorizzata la spesa di euro 520.000,00 da imputarsi alla UPB 521 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - Spese correnti" del bilancio di previsione 2007. (9)

Note

1. Nota soppressa.
2. E' stata modificata con l.r. 13 maggio 2003, n. 26 , in adeguamento ai rilievi espressi dalla Commissione Europea.
3. Articolo così sostituito con l.r. 12 maggio 2005, n. 43 , art. 1.
4. Articolo così sostituito con l.r. 12 maggio 2005, n. 43 , art. 2.
5. Comma così sostituito con l.r. 12 maggio 2005, n. 43 , art. 3.
6. Articolo così sostituito con l.r. 12 maggio 2005, n. 43 , art. 4.
7. Comma aggiunto con l.r. 28 maggio 2008, n. 31 , art. 1.
8. Parole inserite con l.r. 28 maggio 2008, n. 31 , art. 2.
9. Comma aggiunto con l.r. 28 maggio 2008, n. 31 , art. 2.